



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività Tecniche e Produttive

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 525 del 20-12-2016

(n. 1560/2016 del Registro Generale)

Oggetto: CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SPAZI INTERNI AL CENTRO COMMERCIALE "ORTONA CENTER" PER AMPLIAMENTO SUPERFICIE DI VENDITA "DITTA IPER MONTEBELLO S.P.A." PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS N. 152/06.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che:

- con il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.1.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione delle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 27.6.2001, 85/337/CEE del Consiglio del 27.6.1985, come modificata ed integrata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, in data 3.3.1997, e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.5.2003, è stata introdotta la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, programmi e progetti, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;
- l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 16.1.2008, n. 4, prevede che la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata difatti a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione;
- il vigente art. 5, commi a), m), n), p), q), r), s), del D.Lgs. n. 152/2006, definisce: - valutazione

ambientale strategica (VAS): la valutazione ambientale di piani e programmi, il cui iter comprende: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

- verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale strategica;
- provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
- autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi;
- autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto;
- soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani, programmi o progetti;
- è stata avanzata richiesta di convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 160/2010 per cambio di destinazione d'uso spazi interni al Centro Commerciale "Ortona Center" per ampliamento superficie di vendita "Ditta Iper Montebello S.P.A.", in C.da Santa Liberata di Ortona;
- in data 21.10.2016 con assunzione al protocollo comunale n. 30532 è stato trasmesso il rapporto preliminare di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. redatto ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., a firma dell'Arch. Gianluca Marcantonio e del Geom. Antonio Plevano;
- l'ambito del cambio di destinazione d'uso risulta ricadere, in relazione al vigente P.R.G. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88/12 del 30/11/1994 in zona FD1, insediamenti di carattere commerciale;
- la finalità della variante urbanistica consiste nel cambio di destinazione d'uso per ampliamento superficie di vendita di un fabbricato censito catastalmente al foglio n. 30, particella n. 4091, in C.da Santa Liberata, ;
- che con propria Determinazione n. 427/1298 del 27.10.2016 si è dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per l'intervento proposto, individuando le seguenti Autorità Competenti in materia Ambientale:

ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Direzione Centrale

c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S. - Viale Marconi, n. 178 - 65100 PESCARA;

REGIONE ABRUZZO - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Genio Civile regionale - Via Asinio Herio, 75 - 66100 CHIETI;

REGIONE ABRUZZO - Direzione Politiche Agricole e sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca - Servizio Ispettorato provinciale agricoltura (Chieti) - Via Asinio Herio, 75 - 66100 CHIETI;

PROVINCIA DI CHIETI - Settore 7 - Piazza Monsignore Venturi, n. 4 66100 CHIETI;

ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti, Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI;

alle quali con nota prot. 32372 del 10.11.2016 è stata inviata la relazione di verifica di assoggettabilità a VAS, predisposta per conto della ditta IPER Montebello SPA;

- le ACA consultate sono tenute a rimettere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

VISTO che entro i termini previsti dalla norma è pervenuto il parere da parte della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, con nota prot. n. 684 del 13.12.2016, acquisita al protocollo comunale n. 35436 del 13.12.2016, di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la relazione di verifica di assoggettabilità a VAS, predisposta per conto della ditta IPER Montebello SPA;

ATTESO che lo scopo principale della fase di analisi degli impatti è mettere a confronto la

situazione dell'ambiente in assenza della variante e quella che si viene a determinare con l'attuazione della stessa, si condivide quanto precisato dal tecnico progettista e dal parere della ASL 02 Chieti, sopra richiamato, relativamente agli eventuali impatti attuali e futuri che vengono attenuati e/o eliminati dall'impostazione della pianificazione attuativa finalizzata:

- all'ampliamento al cambio di destinazione d'uso di fabbricato esistente in C.da Santa Liberata, per aumento superficie di vendita;

CONSIDERATO che non sono pervenuti prescrizioni e suggerimenti, da parte delle ACA interpellate, in grado di migliorare le scelte progettuali in atto;

RITENUTO:

che, nella ricostruzione dell'assetto delle competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la pianificazione urbanistica generale e attuativa, l'Autorità Competente in materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, pertanto, in applicazione del principio appena enunciato, la competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di P.R.G. e ad elaborare relativo parere motivato resta in capo al Comune, essendo l'Ente locale il soggetto che predispone ed adotta il Piano Regolatore Generale e le sue varianti, nonché i Piani Attuativi di iniziativa pubblica, ed il Consiglio Comunale l'organo che lo approva definitivamente secondo la procedura stabilita dalla L.R. 18/83 e s.m.i.;

RICHIAMATI i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 nel testo in vigore, in base al quale è di competenza dell'Autorità Competente, e quindi del Comune di Ortona:

- verificare sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte delle ACA, se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
- emettere il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS;
- pubblicare il risultato di verifica di assoggettabilità comprese le motivazioni;

RITENUTO pertanto opportuno non assoggettare a VAS il cambio di destinazione d'uso dei locali siti all'interno del fabbricato in c.da Santa Liberata, censito catastalmente al foglio n. 30, particella n. 4091, in quanto, così come indicato e documentato nel Rapporto Preliminare trasmesso dal Comune di Ortona alle ACA, e tenuto conto:

- della tipologia degli interventi previsti nella variante,
 - dell'estensione poco significativa dell'intervento,
 - della soluzione per la mitigazione degli effetti che lo stesso può produrre sulle componenti ambientali e antropiche,
- l'intervento ha un impatto poco significativo sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 42/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 18/83 nel testo vigente;

VISTO il PRG approvato con delibera di C.P. 30/11/1994, n° 88/12 e delibera di C.R. n° 87/24 del 21/01/1994;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce la motivazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
2. di non assoggettare, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la proposta di cambio di destinazione d'uso di alcuni locali all'interno del fabbricato in C.da Santa Liberata, censito catastalmente al foglio n. 30, particella n. 4091, per aumento superficie di vendita, alle successive fasi di VAS per le ragioni tutte evidenziate nel Rapporto Preliminare e nella relazione rimessa in data 21.10.2016 (allegata sotto la lettera A), da intendersi qui integralmente confermate;
3. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all'albo pretorio e sul sito istituzione del Comune di Ortona.

IL COMPILATORE
DS/AR

IL DIRIGENTE
Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993